APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO

# Art. 8

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, secondo quanto e' stabilito per il Corpo della guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di lire venti per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione. L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente Convenzione. Nel caso di variazioni la nuova aliquota avra' effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Versione in vigore dal 10 luglio 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso |
| Estremi | Legge 29 maggio 1954, n. 325 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1954 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-il-governo-ministro-per-le-finanze-1954/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it